

N° 25/2013 Conc.  
rev.  
4° 521 over



IL TRIBUNALE CIVILE DI ASTI  
-SEZIONE FALLIMENTARE-

composto dai sig.ri Magistrati:

dott. Francesco Donato

-Presidente

dott. ~~Pasquale Perfetti~~ Monica Mastromarino

- Giudice

dott.ssa Teresa Maria Francioso

- Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo n° 25/13 della MANUCEM Srl (PI 00628700056) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Massimo Tosato, elettivamente domiciliata in Asti, P.zza A. Astesano 20, presso lo studio dell'Avv. Piero Gallo che la rappresenta congiuntamente all'Avv. Massimo Bianchi giusta procura in calce alla domanda di ammissione;

esaminati i documenti allegati;

visti i chiarimenti forniti dalla debitrice con la nota integrativa del 9.5.2014;

OSSERVA

1. Che il ricorso ex art. 161, VI comma, l.f., attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente, depositato il 29.11.2013, non contiene la proposta di concordato e il piano previsti dall'art. 160 l.fall.. La ricorrente ha dichiarato di riservare la successiva presentazione della proposta, del piano e dei documenti in parola entro termine giudizialmente assegnato, intendendo avvalersi della disciplina contenuta nell'art. 161, sesto comma, l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012).

Con i decreti di questo Tribunale del 5.12.2013 e del 8.1.2014 è stato concesso il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo.

Con istanza del 27.1.2014 la ricorrente ha chiesto la proroga del termine per il deposito della proposta di concordato, proroga concessa con provvedimento del 28.1.2014 nella misura di quaranta giorni.

La società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e non ha chiesto autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione.

2. Con ricorso ai sensi dell'art. 160, legge fallimentare, depositato in cancelleria il 17.3.2009, la MANUCEM Srl ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo con una proposta di carattere liquidatorio incentrata sulla cessione dell'intero attivo (in sintesi il piano concordatario prevede la cessione di tutti i beni costituenti il patrimonio della società, corredata da una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, al fine dell'integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati mentre, per quanto riguarda i creditori chirografari, è previsto il pagamento del loro credito nella misura del 18,03%). A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: 1. copia della determina dell'Amministratore Unico autenticata da Notaio del 25.10.2013; 2. relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria della società relativa al periodo 2010-2013; 3. stato analitico ed estimativo della attività; 4. piano di concordato ex art. 161, lettera e) l.f.; 5. elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione; 6. relazione ex art. 161 legge fallimentare del Dott. Luca Tesio attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; 5. Nota integrativa degli elementi, dati e notizie a sostegno della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata a seguito dei chiarimenti richiesti da questo Tribunale con provvedimento del 24.4.2014.

Disposta la convocazione delle parti all'udienza del 4 giugno 2014 per i chiarimenti richiesti dal Tribunale in merito alla proposta, la parte istante si è riportata alla nota integrativa depositata e ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato. All'esito, il Tribunale si è riservato di decidere sulla ammissione al concordato.

3. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161 legge fallimentare dall'amministratore unico, come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163 legge fallimentare al tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta previa valutazione *della correttezza dei criteri di formazione delle classi nonché, prima facie*, della fattibilità del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità, non solo formale, ciò a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori.

Ne consegue che il controllo sulla ritualità, secondo l'accezione propria del diritto processuale civile, coinvolge il preventivo accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto e, secondo tale accezioni, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, tale che la stessa sia inquadrabile in una necessaria cornice di legittimità- oltre che meramente formale- anche sostanziale.

Ne consegue che, in tale fase, il tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa cui è diretta.

4. In proposito, deve premettersi che il piano di concordato in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, prevedendo l'intera cessione dell'attivo ai creditori e la riscossione di crediti derivanti da rapporti commerciali. In particolare, quanto alla cessione dell'attivo, la società ha stipulato in data 25 ottobre 2013 un contratto di affitto di ramo di azienda con la Ross Srl. In data 20.11.2013 la Ross ha formulato proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda oggetto del contratto di affitto condizionandola al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato e al raggiungimento di un accordo per subentro o rinnovo dei contratti di leasing relativi ai beni aziendali.

La società ricorrente intende procedere al pagamento dei creditori privilegiati al 100% nel tempo strettamente necessario alla predisposizione di un piano di riparto, una volta divenuto definitivo il decreto di omologa e al pagamento dei creditori chirografari al 18,03 % entro l'ottobre del 2016, ossia entro due anni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa.

Va premesso che il professionista attestatore ha dichiarato, quanto all'indipendenza, anche ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), l.f. di non avere alcun interesse nei confronti della società, nè di essere legato a *“coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento ed alla procedura proposta, non avendo con gli stessi legami di natura personale o professionale di alcun genere, nè avendo mai prestato a favore della società Manucem, dei suoi soci o amministratori o di altre parti coinvolte nella procedura a qualsivoglia titolo, né direttamente né tramite altri soggetti, attività di lavoro subordinato o autonomo, né avendo mai partecipato ad organi di amministrazione o controllo della società”*.

In merito alle verifiche eseguite nella relazione si puntualizza che è stata correttamente effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, alle attività finanziarie non immobilizzate, ai crediti e alle disponibilità liquide. L'attestatore ha inoltre valutato il flusso di liquidità generato prima e durante la fase concordataria dall'affitto dell'azienda.

In tale contesto, il tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche prendendo in considerazione i chiarimenti forniti con la nota integrativa del 9.5.2014 con la quale viene ribadito il pagamento immediato e integrale dei crediti privilegiati, la corresponsione di un acconto ai creditori chirografari, la natura liquidatoria del concordato e l'impegno dei soci della Ross Srl a immettere nuova finanza per l'acquisto dell'azienda dalla Manucem Srl.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità

del piano, non emergono significativi elementi di inidoneità giacchè la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione da conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

In particolare, l'attestatore ha esaminato sia l'ipotesi di acquisto dell'azienda da parte della Ross Srl alle condizioni indicate nella proposta irrevocabile (cfr. pag. 25 e 26 della relazione), che quella di mancato acquisto (cfr. pag 30). In tale ultima ipotesi, meramente prudenziale, sarebbe comunque assicurato il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 13,52%.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è indissolubilmente correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti; circostanze queste che il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può verificare ulteriormente e che saranno oggetto di puntuale e attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita circa l'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi alla esistenza di eventuali profili di responsabilità di gestione ed al compimento di eventuali atti pregiudizievoli alla massa dei creditori).

Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l.f. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario che troverà compiuta attuazione con la liquidazione, la quale necessita comunque dei tempi tecnici per procedere alla esitazione dei beni ed alla riscossione dei crediti.

Risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato dei crediti chirografari possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere. A tal proposito, come si è detto, mette conto rilevare che la proponente ha previsto la corresponsione di un acconto mediante l'utilizzo della liquidità generata dall'affitto dell'azienda.



Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria appare più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla dichiarazione di fallimento della società, potendosi contare su una ragionevole prospettiva di liquidazione dell'azienda e su tempi certamente più rapidi rispetto alle modalità di liquidazione in sede fallimentare.

In conclusione, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 160, commi primo e secondo, e 161 l.f.

### DICHIARA

Aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Manucem Srl

### DELEGA

Alla procedura la dott.ssa Teresa Maria Francioso

### NOMINA

Commissari Giudiziali *DOTT.SSA MARIA MACCARONE E AVV. SERGIO LONBARDI*

### DISPONE

La convocazione dei creditori per il 16 settembre 2014 ore 10.30

### FISSA

Al 15 luglio 2014 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto;


### STABILISCE

In giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di € 35.000,00 quale anticipo delle spese di procedura.

Asti, 17.6.2014

IL PRESIDENTE

(Francesco Donato)



*Funzionari Giudiziario*  
LA ROSA *STULDE*

Depositato nella cancelleria del  
Tribunale il *17.06.2014*

IL CANCELLIERE

